

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "THE ARTSBOX"

TITOLO I

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata "The Artsbox", con sede in Contra' San Paolo, 25 nel Comune di Vicenza.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo che potrà inoltre istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

ART. 2

(Scopi e attività dell'associazione)

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha per scopo la diffusione delle arti con la creazione di uno spazio di condivisione culturale ove la letteratura e le varie arti s'incontrano nella loro totale autonomia favorendo altresì la contaminazione e l'interazione fra le arti e i generi.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione potrà:

1. Favorire lo svolgimento d'incontri, manifestazioni e attività degli iscritti e di altri eventuali proponenti;
2. organizzare incontri con autori e artisti, tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, congressi, dibattiti, inchieste, seminari, concerti, proiezioni di film e documentari d'interesse sociale;
3. potrà dar vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stage, corsi di preparazione e/o di perfezionamento nella pittura e discipline artistiche, nella letteratura e scrittura, nella musica, nel canto, nella cinematografia, nel campo del benessere della persona e dell'auto-stima per la crescita nel contesto socio-culturale-ambientale;
4. potrà promuovere varie forme di attività culturali, editoriali, di ricerca, formazione e informazione, organizzare rassegne culturali specifiche (mostre, festival) di letteratura, musica, cinema, arte anche in collaborazione con Associazioni ed Istituzioni private e pubbliche, con caratteri affini o pertinenti;
5. organizzare viaggi e scambi culturali in Italia e all'estero;
6. creare cataloghi, riviste, bollettini, atti di convegni, seminari e congressi;
7. attuare attività di studio, di carattere teorico e scientifico, anche collaborando con Istituzioni, Associazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché attività didattiche e di training professionale;
8. elaborare e realizzare progetti e servizi in ambito culturale e sociale, a carattere prevalentemente innovativo, sulla base dei bisogni territoriali rilevati, con obiettivi preventivi, educativi, terapeutici, anche su incarico di Enti pubblici ed organismi privati;
9. l'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra, l'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e potrà promuovere e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio.

L'Associazione potrà locare uno o più locali da adibire a luogo di riunione, stipulando relativi contratti e provvedendo a ogni aspetto della gestione dei locali suddetti, ivi compreso l'allaccio alle pubbliche utenze ed il pagamento dei tributi dovuti.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:

- a. istituire e gestire corsi di studio, perfezionamento e aggiornamento nelle varie discipline artistiche;
- b. promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- c. predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e alla pratica delle discipline artistiche;
- d. promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli di vario genere, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all'interno delle strutture in cui opera;
- e. realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- f. provvedere alla creazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e altro materiale legato all'esercizio delle discipline previste dallo statuto;
- g. svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito regionale, nazionale ed estero;
- h. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- i. avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, per una adeguata programmazione artistica e culturale del territorio;
- j. richiedere e ricevere contributi e liberalità, gestire e possedere, prendere o dare in affitto locazioni di mobili ed immobili;
- k. raccogliere sponsorizzazioni, fare accordi con altre associazioni, enti pubblici e privati, e terzi in genere; porre in essere in attività anche di natura commerciale in modo subordinato e non preminente rispetto all'attività istituzionale, e in conformità alle normative civili e fiscali vigenti per gli "enti non commerciali";
- l. svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dallo statuto, che ne costituiscono il naturale completamento;
- m. svolgere qualsiasi attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

TITOLO II

SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno e la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata dal Consiglio del Direttivo.
2. Sono istituite due categorie di soci:
 - a. Soci fondatori: tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
 - b. Soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.

3. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
5. Ogni associato ha un voto.
6. La quota ordinaria associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio del Direttivo.
7. Il numero degli iscritti è illimitato.
8. Le quote associative non sono trasmissibili.
9. I soci di età inferiore ai 18 anni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la patria potestà.
10. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto:

1. di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito regolamento;
2. di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
3. di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dal regolamento;
4. di essere informati sulle attività dell'associazione;
5. di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci hanno il dovere:

1. di rispettare il presente Statuto ed eventuali regolamenti dell'Associazione;
2. di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. di versare la quota associativa annuale. Soltanto i soci in regola con i versamenti potranno prendere parte alle attività dell'Associazione;
4. di mantenere un comportamento conforme alle attività dell'Associazione.

ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (o al Consiglio Direttivo).
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione per comportamenti gravi.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6
(Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'associazione sono composti da:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Collegio dei Probiviri (se nominato dall'Assemblea).

Eventuali dimissioni da cariche associative dovranno essere sempre presentate per iscritto.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente e/o ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure, ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o da almeno un decimo dei soci.

È presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un Consigliere.

La convocazione va fatta con qualsiasi mezzo informatico e di telecomunicazione a ciascun socio oppure con avviso pubblico affisso sulla bacheca presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritenga idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ogni socio ha diritto a un solo voto, esercitato anche mediante delega scritta. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno nella sede definita dal Consiglio entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo con il Presidente.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto finanziario;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 9
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura e amministra tutta l'attività associativa. E' composto dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea. Dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla Legge.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. redigere annualmente, entro il mese di aprile, il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b. accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
- c. adottare provvedimenti disciplinari;
- d. eleggere al proprio interno il Segretario e Tesoriere;
- e. curare gli affari di ordine amministrativo; assumere eventuale personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- f. approvare il programma dell'Associazione;
- g. fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- h. aprire rapporti con Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; stipulare contratti, emettere assegni e prelevare al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e inserito nel Libro delle Assemblee del Consiglio Direttivo.

ART. 10
(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente viene eletto dai componenti del Consiglio Direttivo per maggioranza e resterà in carica per la durata di quattro anni.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

ART. 11
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a. quote sociali annuali dei soci;
- b. eventuali contributi volontari dei soci;
- c. eventuali contributi volontari di terzi;

- d. eventuali contributi volontari dei soci che partecipano ai corsi;
- e. donazioni, eredità, lasciti di enti Pubblici, privati, associazioni e soci;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Associazione;
- h. dai beni mobili o immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- i. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- j. entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- k. eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- l. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 12

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

ART. 13

(Durata)

L'Associazione ha durata illimitata

ART. 14

(Esercizio)

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.